



TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE PENALE – DIBATTIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Francesco Ferretti Giudice Monocratico, alla pubblica udienza del 10/05/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con contestuale motivazione nei confronti di:

[REDACTED]
nato il [REDACTED] a [REDACTED]
residente e con domicilio eletto in [REDACTED] via [REDACTED]
difeso dall'Avv. [REDACTED] del foro di [REDACTED]
arrestato il 04.04.2024;
convalida il 05.04.2024;
applicata l'obbligo di presentazione alla pg in data 05.04.2024;
misura revocata il 10.05.2024;
Libero; presente

IMPUTATO

COME DA ALLEGATO

Nr. 825 / 2024 Reg. Sent

Nr. [REDACTED] RG Dib

Nr. [REDACTED] RGNR

DEPOSITATA

10/05/2024

IL FUNZIONARIO U.P.P.
Dott.ssa Giorgia Altirona

AVVISO DEPOSITO SENT
COMUNICATO A

PG _____

PM _____

Imputato _____

Difensore _____

Parte Civile _____

IRREVOCABILE

il _____

ESTRATTO ESECUTIVO

il _____

TRASMESSO FOGLIO

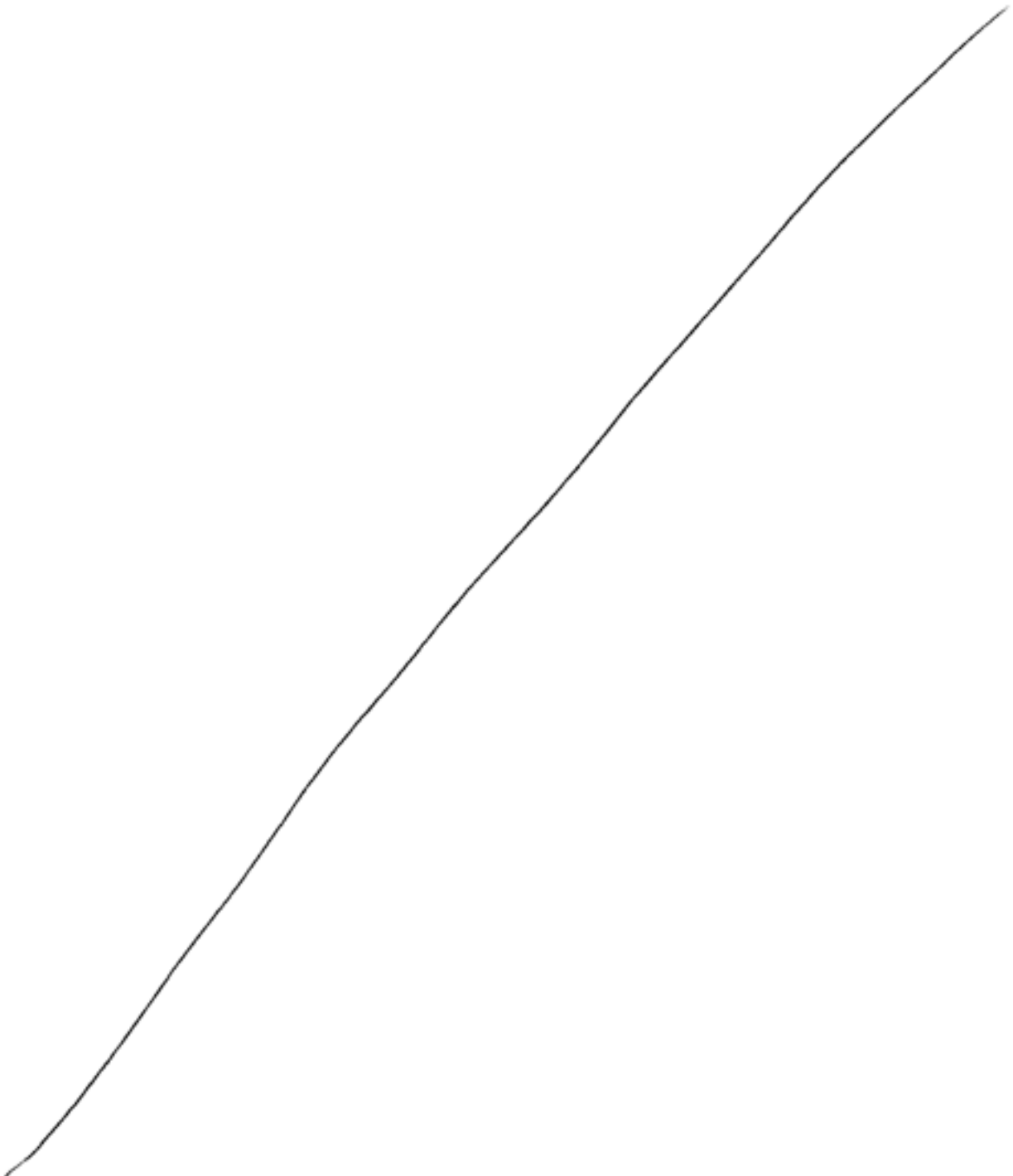
NOTIZIE

il _____

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il Pubblico Ministero chiede concesse le circostanze attenuanti generiche e considerata la riduzione della pena per la scelta del rito, chiede la condanna alla pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa.

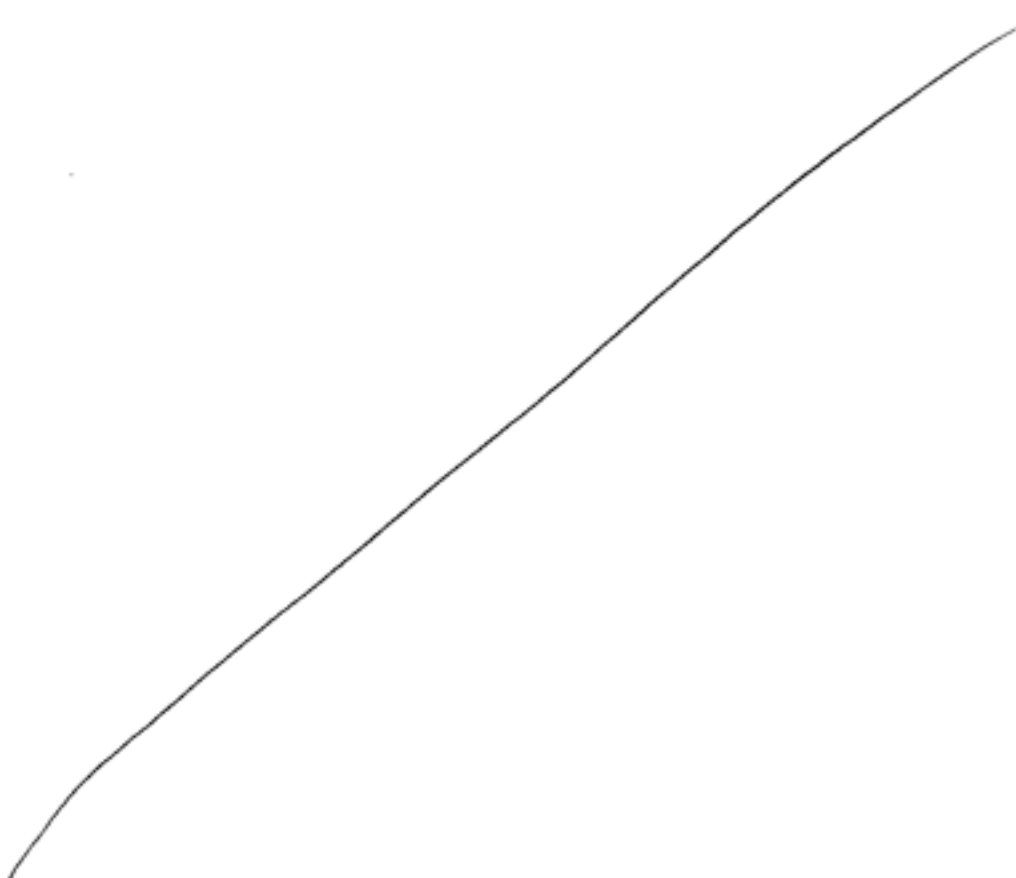
Il difensore dell'imputato chiede, previa riqualificazione ai sensi dell'articolo 73c5 del dpr 309/90, concesse le circostanze attenuanti generiche, chiede il minimo della pena e i benefici di legge.



Delitto p. e p. dall'art 73 comma 1 DPR n. 309/90 perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, ed al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 DPR 309/90, illecitamente deteneva, sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a complessivi grammi 78,47 lordi e sostanza stupefacente del tipo hashish pari a complessivi grammi 6,3 lordi così suddivisa:

- 1.) grammi 5,3 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina all'interno di un involucro di cellophane termosaldato di colore verde, diversi frammenti di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 12,9 lordi all'interno di un involucro di cellophane trasparente, rinvenuta sulla persona del prevenuto all'interno degli slip;
 - 2.) grammi 60 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina all'interno di una busta di cellophane per alimenti rinvenuta nell'abitazione di residenza sita a [REDACTED] -all'interno dell'imbottitura del divano letto-;
 - 3.) grammi 0,27 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina all'interno di un involucro di cellophane rinvenuta nell'abitazione di residenza;
 - 4.) grammi 4,6 lordi e 5 piccoli frammenti del peso complessivo di grammi 1,7 lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish rinvenuti nell'abitazione di residenza;
- sostanza stupefacente che per il quantitativo, le modalità di presentazione e confezionamento per la pronta cessione, la presenza di strumentazioni atte al confezionamento -rinvenuti nell'abitazione di [REDACTED] nella disponibilità del [REDACTED] (nr. un bilancino elettronico di precisione, involucri di cellophane trasparenti per alimenti per il confezionamento), appare destinata ad un uso non esclusivamente personale e sono la prova di una efficace e collaudata attività di spaccio.

In [REDACTED] il [REDACTED]



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ è stato arrestato, in flagranza di reato, in data ██████████ dal personale in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di ██████████, in ordine al delitto di cui all'art. 73, co. 1, del d.p.r. n. 309/90 come descritto nell'imputazione, per avere illecitamente detenuto, a fini di spaccio, gr. 78,47 di peso lordo di sostanza stupefacente del tipo *cocaina* ed ulteriori gr. 6,3 lordi di *hashish*.

All'udienza del 5.4.2024, udita la relazione introduttiva dell'Isp. ██████████, è stato convalidato l'arresto ed è stata altresì applicata nei confronti dell'arrestato la misura cautelare coercitiva dell'obbligo di presentazione alla p.g. ex art. 282 c.p.p.

Disposto, nella medesima udienza, il giudizio direttissimo, il processo è stato quindi rinviato ad altra data a seguito di richiesta di termine ex art. 108 c.p.p. avanzata dal difensore.

All'odierna udienza del ██████████, rigettata l'istanza di Messa alla Prova avanzata dal difensore (trattandosi di reato punito, anche nella diversa ipotesi di cui al comma 5, con pena detentiva massima superiore al limite di 4 anni stabilito dall'art. 168-bis c.p.), l'imputato, presente personalmente, ha avanzato istanza di definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato.

Disposto, quindi, il mutamento del rito ed acquisito il fascicolo del P.M., è stata altresì revocata, su richiesta del difensore, la misura cautelare in atto.

Immediatamente dopo ha avuto luogo la discussione finale, nel corso della quale le parti hanno illustrato e rassegnato le rispettive conclusioni, così come sinteticamente compendiate nel verbale d'udienza, ed il Giudice - ritiratosi in camera di consiglio - ha deliberato la decisione, di cui ha dato lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ va dichiarato colpevole del reato ascrittogli, diversamente qualificato il fatto come di lieve entità ex art. 73, co. 5, del d.p.r. n. 309/90, per essere emersa la prova - all'esito di giudizio abbreviato - della sua penale responsabilità.

1. La Pubblica Accusa contesta a ██████████ il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.p.r. n. 309/90 per avere detenuto a fini di spaccio, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del citato d.p.r. 309/90 ed al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 75 della stessa legge, sostanza stupefacente del tipo *cocaina* per un peso lordo di gr. 78,47 ed *hashish* per un quantitativo lordo di gr. 6,3.

Fatto verificatosi in ██████████, il giorno ██████████



Dagli atti contenuti nel fascicolo processuale, emerge quanto segue.

Il giorno [REDACTED] gli operanti di p.g. in servizio presso la squadra mobile della Questura di [REDACTED], a seguito di segnalazione ricevuta da fonte confidenziale, avevano proceduto a perquisizione personale e locale nei confronti di [REDACTED], rinvenendo le sostanze stupefacenti e il materiale per la parcellizzazione e per la suddivisione in dosi analiticamente descritti nel verbale di sequestro in atti.

A seguito delle attività di perquisizione, eseguite in parte sulla persona del [REDACTED] ed in parte nelle abitazioni di [REDACTED] e di [REDACTED] in uso al medesimo, erano stati rinvenuti gr. 78,47 lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed ulteriori gr. 6,3 di peso lordo di hashish, oltre un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze (buste in *cellophane* trasparenti).

Gli esami qualitativi eseguiti nell'immediatezza dei fatti dagli operanti di p.g. sulle sostanze in sequestro (cd. narcotest), peraltro, avevano dato esito positivo per la cocaina e per l'hashish, come da verbale in atti.

2. Le circostanze fattuali sopra riferite, costituiscono la prova evidente del reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990 commesso dal prevenuto, tenuto conto che la quantità complessiva di droga sequestrata all'imputato è decisamente incompatibile con il mero consumo personale.

Deve dirsi, dunque, raggiunta piena prova della responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato ascrittogli, avuto riguardo alla quantità e qualità delle sostanze in sequestro, alle condotte cadute sotto la diretta percezione degli operanti di p.g., al bilancino e alle buste in *cellophane* in sequestro, necessari per le operazioni di parcellazione e di suddivisione in singole dosi degli stupefacenti, ai fini delle attività di cessione a terzi.

Il fatto dev'essere, tuttavia, ricondotto all'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, co. 5, del d.p.r. n. 309/90, tenuto conto dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione.

Trattasi infatti di ipotesi di piccolo spaccio, eseguita direttamente dal prevenuto mediante contatto diretto con gli assuntori, con una rudimentale e minima organizzazione criminale, caratterizzata da cessioni verosimilmente dirette e senza intermediari eseguite personalmente dall'imputato.

In ordine alla quantità e qualità delle sostanze in sequestro, occorre poi osservare che, in mancanza di analisi di laboratorio dirette ad accertare il dato ponderale effettivo, il grado di purezza e il numero di dosi singole estraibili dalle sostanze in sequestro, va

certamente ritenuta la lieve entità del fatto in applicazione del generale principio del *favor rei*.

3. In ordine al trattamento sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p., si stima equa e congrua la pena finale di mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, così determinata:

- diversamente qualificato il fatto come di lieve entità ex art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, p.b. pari ad anni 1 di reclusione ed € 1.800,00, in misura superiore al minimo editale in considerazione del quantitativo e della pluralità delle sostanze detenute;
- pena ridotta nella misura sopra indicata per la scelta del rito.

Non si ravvisano, a tal proposito, valide ragioni per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Segue la condanna del prevenuto al pagamento delle spese processuali, quale conseguenza *ex lege* dell'affermazione della responsabilità penale.

Può essere tuttavia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ricorrendone i presupposti di legge.

Va, infine, ordinata la confisca e la distruzione di tutto il materiale in giudiziale sequestro, da qualificarsi come cose pertinenti al reato ai sensi dell'art. 240 c.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 521, 533 e 535 c.p.p.,

DICHIARA

 colpevole del reato ascrittogli, diversamente qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, del d.p.r. n. 309/90 ed applicata la diminuzione del rito, e lo

CONDANNA

alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 1.200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p.,

CONCEDE

all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Visto l'art. 240 c.p.,

ORDINA

la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.

Teramo, 10.5.2024

Il Giudice
Francesco Ferretti

